

SCHEMA TECNICA: contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ex art. 1 D.L. n. 137/2020

RISORSE DISPONIBILI

2.458 milioni di euro per il 2020 (limite di spesa)¹.

BENEFICIARI

La misura è finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle partite IVA che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono come attività prevalente quelle riportate nell'Allegato 1 del provvedimento. Con riferimento al settore rappresentato si segnala:

561011	Ristorazione con somministrazione
561030	Gelaterie e pasticcerie
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930	Sale giochi e biliardi
932990	Altre attività di intrattenimento e divertimento

REQUISITI

Il contributo spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito sopra indicato.

A differenza dell'art. 25 del Rilancio, per accedere al contributo non è previsto il limite di fatturato di 5 milioni di euro.

¹ È previsto un limite di spesa aggiuntivo (pari a 50 milioni di euro) da utilizzare nel caso in cui la platea dei beneficiari venga estesa con uno o più decreti del MISE, di concerto con il MEF (cfr. art. 1, comma 2, D.L. "Ristori")

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I) Soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del c.d. "Rilancio"

In questi casi l'entità del contributo sarà calcolata applicando un determinato coefficiente alla misura della somma già corrisposta in precedenza, secondo lo schema che segue:

400%	932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
	561011 Ristorazione con somministrazione
	561050 Ristorazione su treni e navi
	562100 Catering per eventi, banqueting
200%	920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (anche sale bingo)
	932930 Sale giochi e biliardi
	932990 Altre attività di intrattenimento e divertimento
150%	561030 Gelaterie e pasticcerie
	563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Nel caso in cui il soggetto abbia ricevuto il contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il coefficiente di cui sopra andrà comunque applicato sull'importo ricevuto.

II) Soggetti che non abbiano ricevuto il predetto contributo

Nel caso in cui l'impresa non abbia presentato istanza per il contributo previsto dal c.d. "Rilancio", la misura del contributo è determinata applicando i coefficienti di cui alla tabella sopra riportata al valore calcolato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 25 del D.L. "Rilancio". In altri termini, occorrerà applicare una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente².

Il valore risultante da questo calcolo³, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di riferimento (400%, 200% o 150%) evidenziato nella tabella sopra riportata.

L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore a 150.000 euro.

² Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. "Ristori", la predetta percentuale si applica quindi anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

³ È previsto, in ogni caso, un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che andrà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di appartenenza. Tale operazione dovrà applicarsi, ad esempio, per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019, per le quali, come già rilevato, non è previsto il requisito della perdita di fatturato di almeno un terzo nel mese di aprile 2020.

**PROCEDURA E
MODALITA' DI
TRASFERIMENTO
RISORSE**

I) Soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. "Rilancio"

Il nuovo contributo sarà corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

II) Soggetti che non abbiano ricevuto il predetto contributo

Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il [Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Tuttavia, è bene precisare che la norma prevede che sarà emanato un ulteriore Provvedimento da parte dell'Agenzia, con il quale saranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della misura in parola (è verosimile che il nuovo modulo dell'istanza possa essere simile a [quello previsto per il contributo ex art. 25 del D.L. "Rilancio"](#)).

E' bene segnalare che la disposizione verrà applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

**CONTROLLI
E SANZIONI**

Qualora, a seguito delle attività di controllo, il contributo risulti in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupererà l'importo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo). A seconda dei casi può, altresì, trovare applicazione l'art. 316 - *ter* del codice penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato).